

Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12.02.2014)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 23/2007

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Considerato quanto segue:

1. La disciplina vigente in Regione Toscana in materia di pubblicità dei documenti amministrativi circoscrive l'obbligo di pubblicazione in relazione a tipologie di atti, individuate in legge;
2. Con il d.lgs. 33/2013 è affermato il principio della trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ovvero il principio della conoscibilità dell'intera attività amministrativa, salvi i limiti previsti dalla legge;
3. Le disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
4. Si rende pertanto necessaria una modifica dell'attuale disciplina della pubblicazione degli atti amministrativi contenuta nella l.r. 23/2007 per adeguarla alla sopravvenuta normativa statale;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:

“ *Art. 18 - Banche dati*

1. *Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.*
2. *Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca. ”.*